

CAMERA DEI DEPUTATI N. 460

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CASALINUOVO

Annunziata il 1° aprile 1949

Concessione di un secondo acconto agli statali
su futuri miglioramenti economici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Malgrado ogni buona volontà, il disegno di legge n. 247, recante norme per la « revisione del trattamento economico dei dipendenti statali », non è stato ancora approvato.

Sembra, quindi, opportuno concedere — in vista delle prossime feste pasquali — ai dipendenti statali un secondo acconto, per le stesse ragioni per le quali il Parlamento ha ritenuto nello scorso febbraio di concedere il primo.

Di qui la presente proposta di legge, che, in sostanza, riproduce quella presentata il 23 febbraio 1949 dall'onorevole Cappugi ed altri.

Consta essa di quattro articoli. Col primo si dispone la concessione del secondo acconto,

che si è contenuto nella misura del 50 per cento.

Si comprende che quanto verrà corrisposto come secondo acconto, dovrà essere computato nella liquidazione, che sarà fatta appena entrata in vigore la legge per la revisione del trattamento economico dei dipendenti dello Stato.

Con l'articolo 3 si intende soddisfare all'obbligo, che deriva dall'articolo 81 della Costituzione, per la copertura della relativa spesa.

La proposta, una volta approvata e trasformata in legge, entrebbe in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale, il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 e successive modificazioni, sarà corrisposto, entro il 17 aprile 1949, un secondo acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al 50 per cento dello stipendio o della

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita ed ogni altro assegno accessorio.

ART. 2.

All'atto dell'ammissione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sarà provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente spettanti e la somma corrisposta a titolo di secondo acconto in base alla presente legge.

ART. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguite dal decreto legislativo 14 dicembre 1948, n. 1419 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, n. 1421.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.